



ELENA BRESSAN
Notaio

N. 35.738 Rep.

N. 20.604 Racc.

ATTO MODIFICATIVO DELLO STATUTO DELLA ASSOCIAZIONE

"Lega Europea per la Difesa del Cane ODV"

o brevemente **"L.Eu.Di.Ca. ODV"**

REPUBBLICA ITALIANA

Il giorno diciassette novembre duemilaventidue.

17 novembre 2022

In Conselve, nel mio studio in via Matteotti n. 223.

Davanti a me dott.ssa Elena Bressan, Notaio iscritto presso il Collegio Notarile di Padova, con sede in Conselve,

E' PRESENTE

- FANTON Gianfranco, nato a Cavarzere il giorno 2 marzo 1956, domiciliato per la carica presso la sede dell'Associazione che rappresenta, codice fiscale: FNT GFR 56C02 C383Z, il quale interviene in qualità di Presidente e legale rappresentante pro-tempore dell'Associazione di Volontariato:

"Lega Europea per la Difesa del Cane ODV" o brevemente "L.Eu.Di.Ca. ODV", con sede in Merlara (PD) via Argine n. 863, codice fiscale: 91015730285, Partita I.V.A. 04163030283, iscritta all'Albo Regionale del Volontariato al n. PD 315 e al Registro Regionale delle Persone Giuridiche di diritto privato al n. 822.

Cittadino italiano, della cui identità personale io notaio sono certo, il quale

premette che:

- con atto in data 28 marzo 2019 n. 31.791 mio rep., registrato a Padova in data 2 aprile 2019 al n. 10769 Serie 1T, l'assemblea degli associati ha approvato il nuovo testo di statuto dell'Associazione in adeguamento alla nuova normativa sul terzo settore (D.Lgs. 117/2017 e successivi decreti attuativi) ed in particolare alle norme inderogabili della stessa o a quelle derogabili con espressa previsione statutaria;

- con comunicazione a mezzo posta elettronica in data 23 settembre 2022, il Direttore dell'Unità Organizzativa Dipendenze, Terzo Settore, Nuove Marginalità ed Inclusione Sociale presso la Regione Veneto, ai fini della trasmigrazione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, ha chiesto alla predetta Associazione, tra l'altro, di modificare l'articolo 14 dello Statuto in relazione al quorum costitutivo e deliberativo necessario per lo scioglimento dell'Associazione, che, per mero errore materiale, trattandosi di norma inderogabile, è stato previsto nella maggioranza del 50% (cinquanta per cento) più uno degli associati anziché nei 3/4 (tre quarti) degli associati, che è la maggioranza inderogabilmente prevista dall'art. 21 del codice civile;

- si intende pertanto adeguare l'articolo 14 dello Statuto a quanto richiesto trattandosi di condizione necessaria per essere iscritti al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore;

- nel verbale di assemblea sopra citato è stato conferito *"mandato al Presidente del Consiglio Direttivo per l'attuazione della presente delibera, con i più ampi poteri, affinché, da solo e senza necessità di convocare l'assemblea, possa apportare all'allegato statuto ogni non sostanziale aggiunta, modifica, precisazione o soppressione che potesse essere richiesta dalle competenti Autorità"*; tra le quali rientra la rettifica di un errore materiale necessaria per poter ottenere l'iscrizione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

Ciò premesso, ritenuta la narrativa che precede parte integrante e sostanziale del presente atto, il Comparsante, nella sopra precisata qualità e rappresentanza, dichiara quanto segue.

Articolo 1

Registrato a Padova

il 23/11/2022

al n° 44875 S. 1T

con € Esente

L'articolo 14 dello Statuto dell'Associazione di Volontariato **"Lega Europea per la Difesa del Cane ODV"** - ove per mero errore materiale era stato indicato un quorum costitutivo e deliberativo della metà più uno degli associati, anziché quello inderogabile dei 3/4 (tre quarti) degli associati - si vuole così riformulato:

"ART. 14 Assemblea straordinaria

L'Assemblea straordinaria modifica lo statuto dell'organizzazione con la presenza di almeno la metà più uno degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti; delibera lo scioglimento e la liquidazione nonché la devoluzione del patrimonio con il voto favorevole di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati."

Fermo ed invariato il resto.

Articolo 2

Si chiede l'esenzione dall'imposta di Registro ai sensi dell'art. 82 comma 3 del D.Lgs 117/2017 e l'esenzione dall'imposta di bollo ai sensi dell'art. 82 comma 5 del medesimo D.Lgs 117/2017.

Si allega sub **"A"** al presente atto lo Statuto nella sua redazione aggiornata, dalla cui lettura sono dispensato.

Imposte e spese inerenti e conseguenti a questo atto sono a carico dell'Associazione.

Di questo atto da persona di mia fiducia scritto e da me Notaio completato a mano su un foglio per due facciate, ho dato lettura al Comparente che lo approva.

E' sottoscritto alle ore 15.15 (quindici e quindici).

F.to: Gianfranco Fanton, Elena Bressan (L.S.).

STATUTO

LEGA EUROPEA PER LA DIFESA DEL CANE ODV

ART. 1 Denominazione e sede

E' costituito, nel rispetto del Codice civile, del D. Lgs. 117/2017 e della normativa in materia, l'Ente del Terzo Settore denominato "Lega Europea per la Difesa del Cane ODV- E.T.S." (brevemente "L.Eu.Di.Ca. ODV"), che assume la forma giuridica di Associazione di volontariato riconosciuta, apartitica e aconfessionale.

La locuzione "E.T.S." non sarà spendibile nei rapporti con i terzi, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico prima dell'iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

L'organizzazione ha sede legale in via Argine n. 863 nel Comune di Merlara (PD).

Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

L'Associazione può istituire sedi secondarie locali, a livello provinciale o regionale.

L'Associazione ha durata illimitata.

ART. 2 Statuto

L'organizzazione di volontariato è disciplinata dal presente statuto ed agisce nei limiti del D. Lgs.n. 117/2017, delle relative norme di attuazione, della legge regionale e dei principi generali dell'ordinamento giuridico.

L'Assemblea delibera l'eventuale regolamento di esecuzione dello statuto per la disciplina degli aspetti organizzativi più particolari.

ART. 3 Efficacia dello statuto

Lo statuto vincola alla sua osservanza gli aderenti all'organizzazione; esso costituisce la regola fondamentale di comportamento dell'attività dell'organizzazione stessa.

ART. 4 Interpretazione dello statuto

Lo statuto è valutato secondo le regole di interpretazione dei contratti e secondo i criteri dell'articolo 12 delle preleggi al codice civile.

ART. 5 Finalità e Attività

L'Associazione ha lo scopo di affermare e difendere i diritti degli animali. La protezione degli animali rappresenta per L.Eu.Di.Ca. il valore fondante.

L'organizzazione esercita in via esclusiva o principale una o più attività di interesse generale per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Le attività che si propone di svolgere prevalentemente in favore di terzi e avvalendosi in modo prevalente delle prestazioni dei volontari associati sono:

* interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi, nonché alla tutela degli animali e prevenzione del randagismo, ai sensi della legge 14 agosto 1991, n. 281 (art. 5, comma 1, lettera e del D. Lgs. 117/2017),

mediante la realizzazione delle seguenti azioni:

* creare o promuovere un movimento di opinione pubblica in favore degli animali in genere, di quelli di affezione in particolare, illustrando ciò che essi danno all'uomo ed evidenziando il dovere dell'uomo di rispettare i loro diritti;

- * difendere gli animali di affezione da ogni crudeltà e abuso e soccorrerli quando sono in difficoltà;
- * combattere l'abbandono degli animali di affezione con tutti i mezzi idonei e leciti, proteggendo in tal modo sia gli animali sia i cittadini, con l'obiettivo socio sanitario di prevenzione nei confronti della salute del cittadino;
- * ricercare un positivo reinserimento nel tessuto sociale degli animali abbandonati o in difficoltà o ricoverati nelle strutture di accoglienza, promuovendone l'adozione responsabile da parte di privati cittadini, istituzioni o altri soggetti qualificati;
- * operare nelle sedi istituzionali per l'attuazione delle leggi in favore degli animali di affezione;
- * realizzare o favorire la creazione di strutture di ricovero per gli animali d'affezione, nei quali essi ricevano un trattamento rispettoso delle loro esigenze etologiche ed un'adeguata assistenza sanitaria;
- * gestire i rifugi, i canili, i gattili e le altre strutture di ricovero per gli animali d'affezione, al servizio delle istituzioni preposte;
- * inserirsi nei programmi complementari della scuola per formare gli studenti in relazione al rapporto con gli animali di affezione e con l'ambiente;
- * rivolgersi ai cittadini per diffondere nozioni veterinarie e di igiene, svolgendo campagne di sensibilizzazione e di informazione sul controllo delle nascite, sulla profilassi e sulle corrette pratiche sanitarie;
- * migliorare il rapporto tra le persone e gli animali d'affezione, a beneficio di entrambi, anche attuando specifici interventi di assistenza per la formazione delle persone ed il recupero comportamentale degli animali;
- * sviluppare le Terapie Assistite dagli Animali attraverso l'addestramento degli animali a sostegno di anziani, disabili e soggetti bisognosi, per alleviarne il disagio sia fisico sia psicologico;
- * conservare, salvaguardare e tutelare l'ambiente, i processi ecologici e l'equilibrio naturale.

L'Associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del Terzo settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito decreto ministeriale. La loro individuazione sarà successivamente operata dal parte del Consiglio Direttivo.

Per l'attività di interesse generale prestata l'organizzazione può ricevere soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate. L'organizzazione di volontariato opera nel territorio della Regione Veneto.

ART. 6 Ammissione

Sono soci dell'organizzazione tutte le persone fisiche che ne condividono le finalità e, mosse da spirito di solidarietà, si impegnano concretamente per realizzarle.

L'ammissione all'organizzazione è deliberata dal Consiglio Direttivo su domanda dell'interessato. La deliberazione è comunicata all'interessato ed annotata nel libro degli associati. In caso di rigetto della domanda, il Consiglio Direttivo comunica la decisione all'interessato entro sessanta giorni, motivandola. L'aspirante socio può, entro sessanta giorni da tale comunicazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea in occasione della successiva convocazione.

L'ammissione a socio è a tempo indeterminato, fermo restando il diritto di recesso o la perdita della qualifica di socio per mancato pagamento della quota per due an-

nualità.

La quota sociale è intrasmissibile e non rivalutabile.

I soci si distinguono in:

- * soci fondatori: coloro che hanno partecipato alla costituzione dell'Associazione, i quali sono soci a vita, salvo recesso, e non sono tenuti al pagamento della quota annuale;
- * soci ordinari;
- * soci onorari: dichiarati tali dal Consiglio Direttivo, previa loro accettazione, per aver svolto attività particolarmente significative per la vita dell'Associazione o per notorietà e particolari meriti.

ART. 7 Diritti e doveri degli associati

I soci dell'organizzazione hanno il diritto di:

- * eleggere gli organi sociali ed essere eletti negli stessi;
- * essere informati sulle attività dell'organizzazione e controllarne l'andamento;
- * essere rimborsati delle spese autorizzate dal Consiglio Direttivo ed effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, ai sensi di legge;
- * prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione del rendiconto economico – finanziario, consultare i verbali, esaminare i libri sociali;
- * votare in Assemblea purché iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati.

Ciascun associato ha diritto ad un voto.

Ciascun associato ha il dovere di:

- * rispettare il presente statuto e l'eventuale regolamento interno e le delibere assunte dagli organi sociali nel rispetto delle disposizioni statutarie;
- * svolgere la propria attività in favore della comunità e del bene comune in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà;
- * versare la quota associativa secondo l'importo annualmente stabilito, salvo quanto sopra previsto per i soci fondatori;
- * informare tempestivamente l'Associazione di eventuali modifiche dei propri indirizzi, sia di corrispondenza sia di residenza.

ART. 8 Qualità di volontario

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'organizzazione.

ART. 9 Perdita della qualifica di socio

La qualità di associato si perde per morte, recesso, esclusione o mancato pagamento di due annualità.

Il socio può recedere dall'organizzazione mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo.

L'associato che contravviene ai doveri stabiliti dallo statuto, può essere escluso dall'organizzazione. L'esclusione è deliberata dal Consiglio Direttivo con voto segreto e dopo aver ascoltato le giustificazioni dell'interessato. È prevista in tali casi la possibilità di appello all'Assemblea entro trenta giorni.

È comunque ammesso ricorso al giudice ordinario.

Gli associati che abbiano receduto o siano stati esclusi o che comunque abbiano cessato di appartenere all'Associazione, non possono chiedere la restituzione della

quota sociale versata e non hanno alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione.

Oltre all'esclusione, l'Associazione può disporre altre sanzioni disciplinari a carico dei soci:

- * la diffida scritta;
- * la sospensione, da un mese ad un anno, provvedimento che viene obbligatoriamente reso noto agli altri soci.

ART. 10 Organi sociali

Sono organi dell'organizzazione:

- * Assemblea dei soci
- * Consiglio Direttivo
- * Presidente
- * Organo di controllo
- * Organo di revisione
- * Sono inoltre previste le cariche associative di Vicepresidente e di Segretario.

Tutte le cariche associative sono gratuite, salvo i rimborsi previsti ai volontari a norma dell'art. 17, comma 4, D.Lgs 117/17.

ART. 11 Assemblea

L'Assemblea è composta dai soci dell'organizzazione ed è l'organo sovrano. Qualora debbano essere affrontate specifiche problematiche possono partecipare all'Assemblea, senza diritto di voto, anche professionisti ed esperti esterni.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'organizzazione o, in sua assenza, dal Vicepresidente.

È convocata almeno una volta all'anno dal Presidente dell'organizzazione o da chi ne fa le veci mediante avviso scritto da inviare almeno 15 giorni prima di quello fissato per l'adunanza e contenente la data della riunione, l'orario, il luogo, l'ordine del giorno e l'eventuale data di seconda convocazione.

Tale comunicazione può avvenire a mezzo lettera consegnata a mano o via posta, fax, e-mail, *social* o altri mezzi di comunicazione che l'associato abbia preventivamente accettato come mezzo di comunicazione e risultante dal libro dei soci ovvero nei siti web della ODV.

L'Assemblea è inoltre convocata a richiesta di almeno un decimo dei soci o quando il Consiglio Direttivo lo ritiene necessario.

I voti sono palesi, tranne quelli riguardanti le persone.

Delle riunioni dell'Assemblea è redatto il verbale, sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante e conservato presso la sede dell'organizzazione, in libera visione a tutti i soci.

L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. E' straordinaria quella convocata per la modifica dello statuto e lo scioglimento dell'organizzazione. E' ordinaria in tutti gli altri casi.

ART.12 Compiti dell'Assemblea

L'Assemblea:

- * determina le linee generali programmatiche dell'attività dell'Associazione;
- * approva il bilancio di esercizio;
- * nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
- * nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;

- * delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- * delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;
- * approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- * delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'organizzazione;
- * delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

ART. 13 Assemblea ordinaria

L'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli aderenti, presenti in proprio o per delega, e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli aderenti presenti, in proprio o in delega.

L'Assemblea delibera a maggioranza dei voti dei presenti.

Gli associati possono farsi rappresentare in Assemblea solo da altri associati, conferendo delega scritta. Ciascun associato è portatore di un numero massimo di tre o cinque deleghe, secondo quanto disposto dall'art. 24 del D. Lgs. 117/2017.

È ammessa l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota.

Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno diritto di voto.

ART. 14 Assemblea straordinaria

L'Assemblea straordinaria modifica lo statuto dell'organizzazione con la presenza di almeno la metà più uno degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti; delibera lo scioglimento e la liquidazione nonché la devoluzione del patrimonio con il voto favorevole di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati.

ART. 15 Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo governa l'organizzazione ed opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocato.

Il Consiglio Direttivo è formato da un numero dispari di membri da un minimo di tre ad un massimo di sette eletti dall'Assemblea tra gli associati, per la durata di anni quattro e sono rieleggibili per tre mandati. Si applica l'articolo 2382 del codice civile. Al conflitto di interessi degli amministratori si applica l'articolo 2475-ter del codice civile.

Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti; a ciascuno dei quali spetta un solo voto. In seno al Consiglio non è ammessa delega. In caso di numero pari di voti, prevale il voto del Presidente o, se assente, del Vicepresidente.

Il presidente dell'organizzazione è il presidente del Consiglio Direttivo ed è nominato dall'Assemblea assieme agli altri componenti del Consiglio Direttivo.

Nel caso in cui, per dimissioni o altra causa, uno o più membri del Consiglio vengano a mancare, lo stesso Consiglio Direttivo può provvedere alla loro sostituzione nominando i primi dei non eletti ed i nuovi nominati rimangono in carica fino allo scadere dell'intero Consiglio.

Alla scadenza naturale o nel caso in cui venga meno oltre la metà dei membri del Consiglio, l'Assemblea deve provvedere alla nomina del nuovo Consiglio entro il termine massimo di tre mesi.

Il Consiglio Direttivo è organo esecutivo ed è dotato di tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione che non spettino all'Assemblea e nei limiti di quanto stabilito annualmente dalla stessa.

Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore quando sarà istituito o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

Il Consiglio Direttivo ha i seguenti compiti:

- * curare l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea;
- * redigere i programmi delle attività sociali previste dallo Statuto sulla base delle linee approvate dall'Assemblea dei soci;
- * redigere i bilanci consuntivo e di previsione, da sottoporre all'Assemblea per l'approvazione;
- * nominare al proprio interno il Presidente, il Vicepresidente, il Segretario;
- * deliberare sulle domande di nuove adesioni;
- * deliberare eventuali provvedimenti disciplinari nei confronti dei soci;
- * pronunciare la decadenza del consigliere che, senza giustificato motivo, non intervenga a tre sedute consecutive;
- * fissare la quota annuale di adesione all'Associazione.

Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente; in caso di sua assenza dal Vicepresidente e, in assenza di entrambi, dal Consigliere più anziano.

Il Consiglio è convocato ogni qualvolta il Presidente lo ritenga opportuno o quando almeno un terzo dei componenti ne faccia richiesta.

ART. 16 Presidente

Il presidente rappresenta legalmente l'organizzazione e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno.

Il presidente è eletto dal Consiglio Direttivo tra i propri componenti a maggioranza dei presenti.

Il presidente dura in carica quanto il Consiglio Direttivo e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca decisa dal Consiglio Direttivo, con la maggioranza dei presenti.

Almeno un mese prima della scadenza del mandato, il presidente convoca l'Assemblea per l'elezione del nuovo presidente e del Consiglio Direttivo.

Il presidente convoca e presiede l'Assemblea e il Consiglio Direttivo, svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo al Consiglio Direttivo in merito all'attività compiuta.

Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.

ART 17 Segretario

Il Segretario coadiuva il Presidente nell'adempimento delle deliberazioni delle Assemblee e del Consiglio Direttivo; cura la compilazione e tenuta dei verbali di Assemblea e di Consiglio Direttivo; mantiene aggiornata l'anagrafe dei soci.

Il Segretario ha inoltre il compito di redigere il bilancio consuntivo ed assistere il

Presidente nella formulazione del bilancio previsionale.

Il Segretario, infine, ha in particolare il compito di coadiuvare il Presidente nel redigere la corrispondenza, preparare l'ordine del giorno delle Assemblee, curare la convocazione delle Assemblee.

ART. 18 Organo di controllo

E' nominato nei casi previsti dall'art. 30 del D. Lgs. 117/2017. E' formato da un revisore contabile iscritto al relativo registro.

L'organo di controllo:

- * vigila sull'osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
- * vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento;
- * esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale;
- * attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14 del D. Lgs. 117/2017. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto.

Il componente dell'organo di controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

ART. 19 Organo di Revisione legale dei conti

È nominato nei casi previsti dall'art. 31 del D. Lgs. 117/2017. È formato da un revisore contabile iscritto al relativo registro.

ART. 20 Risorse economiche

Le risorse economiche dell'organizzazione sono costituite da:

- * quote associative;
- * contributi pubblici e privati, anche europei o internazionali;
- * donazioni e lasciti testamentari;
- * rendite patrimoniali;
- * attività di raccolta fondi;
- * rimborsi da convenzioni;
- * ogni altra entrata ammessa ai sensi del D.Lgs. 117/2017;
- * entrate derivanti da attività commerciali o produttive marginali, da inserire in un'apposita voce di bilancio, previste dal D. Lgs. 117/2017 e regolamenti attuativi.

ART. 21 Beni

I beni dell'organizzazione sono beni immobili, beni registrati mobili e beni mobili. I beni immobili ed i beni registrati mobili possono essere acquistati dall'organizzazione, e sono ad essa intestati.

I beni immobili, i beni registrati mobili, nonché i beni mobili che sono collocati nella sede dell'organizzazione sono elencati nell'inventario, che è depositato presso la sede dell'organizzazione e può essere consultato dagli aderenti.

Il patrimonio comprende un fondo di dotazione che ammonta ad Euro 15.000 (quindicimila), ai sensi dell'art. 22 del D. Lgs. 117/2017.

ART. 22 Divieto di distribuzione degli utili e obbligo di utilizzo del patrimonio

L'organizzazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la propria vita ai sensi dell'art. 8

comma 2 del D.Lgs. 117/2017 nonché l'obbligo di utilizzare il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità previste.

ART. 23 Bilancio

I documenti di bilancio dell'Organizzazione sono annuali e decorrono dal primo gennaio di ogni anno. Sono redatti ai sensi degli articoli 13 e 87 del D. Lgs. 117/2017 e delle relative norme di attuazione.

Il bilancio consuntivo è predisposto dal Consiglio Direttivo e viene approvato dall'Assemblea ordinaria entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il consuntivo.

Il bilancio di previsione è predisposto dal Consiglio Direttivo ed approvato dall'Assemblea entro quattro mesi dall'inizio dell'esercizio.

ART. 24 Bilancio sociale

E' redatto nei casi e modi previsti dall'art. 14 del D. Lgs. 117/2017.

ART. 25 Convenzioni

Le convenzioni tra l'organizzazione di volontariato e le Amministrazioni pubbliche di cui all'art. 56 comma 1 del D. Lgs. 117/2017 sono deliberate dal Consiglio Direttivo che ne determina anche le modalità di attuazione, e sono stipulate dal Presidente dell'organizzazione, quale suo legale rappresentante.

Copia di ogni convenzione è custodita, a cura del presidente, presso la sede dell'organizzazione.

ART. 26 Personale retribuito

L'organizzazione di volontariato può avvalersi di personale retribuito nei limiti previsti dall'art. 33 del D. Lgs. 117/2017.

I rapporti tra l'organizzazione ed il personale retribuito sono disciplinati dalla legge e da apposito regolamento adottato dall'organizzazione.

ART. 27 Responsabilità ed assicurazione degli aderenti

I soci volontari che prestano attività di volontariato sono assicurati per malattie, infortunio, e per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell'art. 18 del D. Lgs. 117/2017.

ART. 28 Responsabilità della organizzazione

L'organizzazione di volontariato risponde, con le proprie risorse economiche, dei danni causati per inosservanza delle convenzioni e dei contratti stipulati.

ART. 29 Assicurazione dell'organizzazione

L'organizzazione di volontariato può assicurarsi per i danni derivanti da responsabilità contrattuale ed extra contrattuale della organizzazione stessa.

ART. 30 Devoluzione del patrimonio

In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri Enti del Terzo Settore, secondo quanto previsto dall'art. 9 del D. Lgs. 117/2017.

ART. 31 Disposizioni finali

Per quanto non è previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle normative vigenti in materia ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico.

Le prescrizioni statutarie che non sono immediatamente efficaci poiché subordinate all'istituzione del RUNTS di cui al Titolo VI del D.Lgs. 117/2017 acquisteranno ef-

ficacia solo successivamente ed in conseguenza dell'istituendo registro.

F.to: Gianfranco Fanton, Elena Bressan (L.S.).

CERTIFICAZIONE DI CONFORMITA' DI COPIA DIGITALE AD ORIGINALE ANALOGICO (art. 22 comma 3 del Decreto Legislativo 7 marzo 2005 n.82).

Certifico io sottoscritta Dott.ssa Elena Bressan, Notaio in Conselve, iscritto al Distretto Notarile di Padova, mediante apposizione al presente file della mia firma digitale (dotata di certificato di validità rilasciato dal Consiglio Nazionale del Notariato Certification Authority), che la presente copia redatta su supporto informatico è conforme al documento originale analogico nei miei rogiti.

Rilascio per gli usi consentiti.

Conselve, 28 novembre 2022

file firmato digitalmente dal Notaio Elena Bressan